



COMUNE DI BARLASSINA (Milano)

SETTORE SOCIO CULTURALE
REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ' PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE E AD ENTI
PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 32 del 26/9/1997
COMUNE DI BARLASSINA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: "Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a

persone e ad Enti Pubblici e Privati" (ex art. 12 Legge 7/8/90 n.241)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità.

L'Amministrazione Comunale si pone come finalità generale quella di agevolare, sostenere ed incentivare gli interventi rivolti alla Comunità Locale contribuendo alla eliminazione dello stato di bisogno delle persone in difficoltà a garanzia di una esistenza dignitosa e promuovendo il benessere del singolo e della Comunità.

L'Amministrazione Comunale promuove le forme associative necessarie allo sviluppo della vita culturale, ricreativa, formativa, sportiva, economica e sociale della comunità locale.

Art. 2 - Oggetto.

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/90 n.241, definisce i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi economici a Enti Pubblici e Privati. Esso disciplina inoltre la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali nonché l'erogazione dell'assistenza economica a persone singole e nuclei familiari.

Gli interventi posti a carico del Bilancio comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

concessione di contributi ad Enti Pubblici e Privati: erogazione finanziaria ordinaria e straordinaria a favore di Enti, Associazioni, Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità Locale;
assistenza economica: (continuativa, straordinaria e complementare) quale sostegno a favore di nuclei familiari o persone singole in condizioni di bisogno (indigenza).

Inoltre il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per la determinazione del concorso dell'utenza e dei obbligati ex art. 433 ex. al costo dei servizi.

Art. 3 - Procedimento.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e i benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono, fatta salva la possibilità di deroga disposta dalla Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati e/o di motivata proposta formulata dai Settori competenti.

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione di contributi o assistenza economica a carico del Bilancio Comunale consta delle seguenti fasi:

Domanda (istanza) del richiedente;

Istruttoria da parte dell'Ufficio preposto;

Emanazione del provvedimento di erogazione o diniego;

Pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla Legge.

Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 90 giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

TITOLO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Art. 4 - Destinatari.

Sono i soggetti indicati all'art. 2 punto a) che operano nelle seguenti aree con le relative finalità di intervento:

- Sociale. Hanno finalità solidaristiche e di promozione umana. Intervengono inoltre nei vari campi in cui si manifesta il disagio sociale, privilegiando le attività con minori, anziani e disabili.
- Ambiente. Hanno la finalità di sensibilizzare la Comunità alle tematiche naturalistiche ed ecologiche, promuovendo e proponendo interventi sul territorio.
- Educazione e Cultura. Hanno come finalità l'attivazione e l'incremento di attività educative, musicali, teatrali, artistiche e culturali in genere.
- Sportive e di tempo libero. Hanno come finalità l'uso educativo del tempo libero volto allo sviluppo delle attività ricreative, sportive e turistiche.

I soggetti destinatari di contributi possono gestire attività o servizi assenti integralmente in proprio, attività innovative sperimentali, attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

Art. 5 - Procedura per la richiesta di contributi da parte di Enti Pubblici e Privati.

Il Rappresentante dell'Ente, Associazioni, Cooperativa o simile richiedente è tenuto a comunicare al Comune entro il 31 luglio di ogni anno l'attività da svolgere e le iniziative programmate per l'esercizio successivo per le quali viene presentata istanza di contributo.

La domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco deve contenere:

- le generalità e la qualità del richiedente e la relativa firma;
- l'ambito di attività;
- l'esposizione motivata delle ragioni per le quali si chiede il contributo;
- l'indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo intervento finanziario di cui l'Ente ha beneficiato.

La domanda dovrà essere corredata da :

1. relazione, illustrativa dell'attività programmata e delle iniziative che si intendono realizzare indicando il numero dei soggetti coinvolti, i risultati attesi e le forme di verifica, i costi, le risorse proprie, l'entità del contributo richiesto;
2. copia dello Statuto dell'Ente qualora non fosse già depositata presso il Comune ;
3. dichiarazione di impegno a far risultare attraverso gli atti di pubblicizzazione dell'attività oggetto della richiesta di contributo che la stessa è realizzata con il sostegno economico del Comune;
4. ultimo Conto Consuntivo, Bilancio di Previsione dell'anno in corso aggiornato con eventuali entrate e/o spese consistenti non preventivate.

Art. 6 - Istruttoria della domanda di contributo.

Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori: valuta le condizioni di ammissibilità:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità;
- b) effettua accertamenti tecnici ed ispezioni anche avvalendosi della collaborazione di altri settori comunali;
- c) richiede l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria e/o la rettifica di istanze o dichiarazioni erronee o incomplete;
- d) adotta il provvedimento di concessione o di diniego all'istanza di contributo.

Relativamente ai contributi a favore delle Società sportive, erogati a sostegno delle loro finalità

senza scopo di lucro, si ripartiranno in base ai criteri relativi alle iniziative riguardanti lo sviluppo dell'attività propedeutica nella fascia scolare dell'obbligo, la partecipazione a campionati o competizioni, l'organizzazione di avvenimenti sportivi, la partecipazione degli istruttori a corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 7 - Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di contributo.

Il provvedimento di accoglimento o di reiezione della Giunta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) motivazione del provvedimento valutando come l'attività si affianchi o integri a quelle svolte dall'Amministrazione Comunale;
- b) l'indicazione dei provvedimenti deliberati nello stesso esercizio a favore dello stesso Ente;
- c) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con il presente Regolamento.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 90 gg dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione del Bilancio Preventivo ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge 241 90.

TITOLO III

CONCORSO DELL'UTENZA O DEGLI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI EX ART.433 C.C AL COSTO DEI SERVIZI. ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI

Art. 8 - Destinatari.

Destinatari dei servizi comunali e/o dell'assistenza economica sono le persone singole e i nuclei familiari con residenza anagrafica in Barlassina.

Subordinatamente alla disponibilità di risorse possono essere ammessi alla fruizione dei servizi comunali anche persone residenti in altri Comuni.

In tal caso la Giunta Comunale stabilirà la misura della compartecipazione al costo a carico dell'utente o del Comune di residenza.

Le persone temporaneamente dimoranti in Barlassina fruiscono dei soli interventi indifferibili legati a situazioni di bisogno non risolvibili con l'invito a rivolgersi alla Regione o allo Stato di appartenenza. Per l'assistenza economica la priorità va posta nei confronti di:

- anziani soli;
- nuclei mono parentali, con il capo famiglia che ha un'occupazione saltuaria e tutti i figli in età non da lavoro;
- nuclei con componenti che hanno gravi problemi comportamentali e fisici (tossicodipendenti, disabili psichici, persone con problemi di detenzione ed ex detenuti).

Art. 9 - Criteri per la determinazione del concorso dell'utenza o degli obbligati ex art.433 e.e. al costo dei servizi.

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti o degli obbligati agli alimenti al costo dei servizi si assume come base di partenza la pensione minima INPS (individuata come soglia d'indigenza) alla quale vengono applicati gli indici parametrici previsti dal vigente Piano Regionale socio-assistenziale.

Tali indici tenendo conto delle economie di scala correlate all'incremento del numero dei componenti del

nucleo familiare, definiscono un'identica capacità di consumo (capacità di procurarsi beni e servizi) tra famiglie di diversa composizione numerica come di seguito indicato:

Scala parametrica per l'individuazione della capacità di consumo di famiglie con diversa composizione numerica :

n. componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5	6	7
indici parametrici P.S.A. Regionale	100	165	212	253	295	334	373
Reddito imponibile annuo Pensione Minima INPS (1997) x 1000	8910	14702	18889	22542	26285	29759	33234

Si costruiscono poi n. 10 fasce di reddito con il progressivo incremento del 25% della base . imponibile (vedasi tabella "Allegato 1" "Fasce di reddito per la determinazione del. concorso al costo dei servizi" - da parte dell'utenza e degli obbligati agli alimenti - e per l'erogazione dell'assistenza economica).

Alle prime fasce corrisponde di norma l'erogazione gratuita dei servizi; per le fasce successive la compartecipazione dell'utenza o degli obbligati agli alimenti è regolata secondo due diversi criteri che prevedono o un contributo in percentuale sul reddito eccedente la prima fascia (fascia esente) o un contributo sul costo del servizio.

Il concorso degli obbligati agli alimenti è previsto soltanto sulle richieste che configurano tale obbligo, cioè:

- a) l'inserimento in Strutture residenziali;
- b) l'erogazione dell'assistenza domiciliare e del telesoccorso (per obbligati s'intendono i genitori, il coniuge, i figli, con il loro nucleo familiare);
- c) l'assistenza economica (per obbligati s'intendono i genitori, il coniugi, i figli con il loro nucleo familiare).

Art. 10 - Criteri per la determinazione del reddito dei richiedenti.

In generale il reddito del richiedente il servizio o il contributo è determinato dal reddito lordo dei componenti il nucleo familiare, risultanti dalla verifica dello stato di famiglia storico, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi al netto del reddito della casa di abitazione o delle spese di puro affitto e condominiali, nella misura massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale (con esclusione delle utenze domestiche).

All'imponibile fiscale devono essere aggiunti eventuali redditi assistenziali o previdenziali non soggetti all'IRPEF (solo per i richiedenti). Il reddito mensile si ottiene dividendo il reddito annuale per 12.

Il reddito di eventuali soggetti obbligati agli alimenti, cui peraltro compete prestare assistenza in via prioritaria rispetto al Comune, è determinato come sopra ma, tenuto conto della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerato secondo percentuali diversificate e precisamente:

- al 100% nel caso di coniugi (o convivenze di fatto), dei figli, dei genitori
- al 30 % nel caso degli altri ascendenti o discendenti, degli affini, dei fratelli.

Per la raccolta dei dati relativi alla condizione economica familiare dei richiedenti singoli servizi. l'Ufficio Servizi Sociali si servirà del modulo di Autocertificazione, di cui all'allegato n. 1.

Art. 11 - Decorrenza e .aggiornamento dei livelli dei redditi

I redditi rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare di cui all'art.9 vengono aggiornati annualmente con decorrenza 1 Luglio e restano in vigore fino al 30 Giugno dell'anno successivo.

Gli aggiornamenti sono di norma immediatamente operativi sia per la definizione dell'assistenza economica che per la determinazione del concorso dell'utenza o degli obbligati al costo dei servizi con

le seguenti eccezioni:

- per i servizi strutturali sull'anno scolastico (comunità alloggio, istituti per minori, mense) l'aggiornamento del concorso dell'utenza avverrà con decorrenza 1 Settembre;
- per l'affido dei minori e per l'inserimento di adulti o anziani in Strutture residenziali l'aggiornamento del concorso dell'utenza o degli obbligati avverrà con decorrenza 1 Gennaio.

Art. 12 - Inserimento in Strutture Residenziali (Case di Riposo, Strutture Protette, Comunità e simili. Istituti educativo-assistenziali) di anziani, adulti a rischio di emarginazione, soggetti portatori di handicap.

Nel caso di richiesta di inserimento di anziani, adulti a rischio di emarginazione, soggetti portatori di handicap in Strutture Residenziali, la copertura del costo della retta avviene come segue:

- L'interessato contribuisce con il proprio reddito personale mensile netto (pensione, indennità di accompagnamento, altri redditi). La tredicesima mensilità rimane per intero al ricoverato per le spese personali.
- Gli obbligati agli alimenti, ex art. 433 c.c., a partire da quelli di grado anteriore, vengono chiamati a concorrere al pagamento della quota di retta eccedente il reddito personale del congiunto sulla base del reddito lordo del loro nucleo familiare calcolato secondo i criteri di cui al precedente articolo 10 (al netto del costo dell'affitto fino alla quota massima stabilita o dall'imponibile IRPEF della casa di abitazione e in misura correlata al grado di parentela dei rapporti parentali).

La compartecipazione al costo della retta degli obbligati agli alimenti viene stabilita con riferimento agli scaglioni di reddito ricompresi nelle fasce di cui alla tabella "Allegato A".

FASCE DI REDDITO '	PERCENTUALE DI
1^	esente
2^	esente
3^	10%
4^	20%
5^	20%
6^	30%
7^	40%
8^	50%
oltre	100%

L'intervento dell'Amministrazione Comunale consiste nell'integrazione del costo retta non coperto dal reddito del ricoverato e dal concorso degli obbligati agli alimenti.

Art. 13 - Assistenza domiciliare anziani, portatori di handicap, nuclei familiari con minori a rischio di emarginazione.

Il concorso al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare è richiesto:

- all'utente (singolo o nucleo familiare di fatto);
- ai figli degli utenti (nucleo familiare).

La quota di compartecipazione è stabilita in percentuale sul costo orario reale in base alla fascia di reddito di appartenenza di cui all'allegata tabella A. La compartecipazione al costo verrà aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale a seguito della variazione del costo reale pari almeno al 10%.

La quota di compartecipazione dell'utenza e/o dei figli è fissata nella seguente misura:

1^ fascia	erogazione gratuita
2^ fascia	erogazione gratuita

3 [^] fascia	erogazione gratuita
4 [^] fascia	10 % costo del servizio
5 [^] fascia	20 % costo del servizio
6 [^] fascia	30 % costo del servizio
7 [^] fascia	40 % costo del servizio
oltre la 7 [^] fascia	il 50 % del costo del servizio

Il concorso complessivo richiesto è fissato nella misura massima del 50 % del costo. La richiesta di pagamento anche nel caso di diversi soggetti coinvolti verrà indirizzata (salvo motivate eccezioni) ad un unico interlocutore (utente o figlio referente).

Art. 14 – Telesoccorso

La compartecipazione ai costi del Telesoccorso è richiesta nella stessa misura stabilita per l'Assistenza Domiciliare.

Art. 15 - Soggiorni climatici anziani e soggetti portatori di handicap

Il costo del soggiorno climatico è a totale carico dei partecipanti.

Art. 16 - Centro Socio-Educativo.

La compartecipazione alle spese accessorie degli utenti del CSE è stata definita con Delibera della Giunta Comunale n. 165 del 13.10.1998. sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci, di cui all'allegato n. 1B "Disciplina dei contributi connessi alla frequenza del CSE".

Art. 17 - Trasporto.

Il servizio di trasporto viene effettuato a favore di soggetti portatori di handicap, persone anziane, soggetti a rischio di emarginazione con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente centri riabilitativi, ospedalieri, socio-formativi, ecc. Il servizio viene attivato compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative dell'Amministrazione Comunale.

La quota di compartecipazione degli utenti viene stabilita dal Consiglio Comunale in occasione della definizione delle Tariffe dei Servizi Pubblici a domanda individuale.

Art. 18 - Inserimento scolastico e lavorativo soggetti portatori di handicap o esposti a rischio di emarginazione.

Gli interventi attivati a sostegno dell'inserimento scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicap o esposti a rischio di emarginazione sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Affidamento minori a famiglie. Comunità. Istituti.

La misura del concorso degli obbligati agli alimenti all'onere economico conseguente all'affido di minori a famiglie, Comunità, Istituti viene determinata sulla proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'inopportunità di prefissare standard di riferimento per tale compartecipazione deriva:

- a) dalla multiproblematicità dei contesti familiari a supporto dei quali si attivano gli interventi di affido e della conseguente necessità di esperire progetti integrati dove l'aspetto economico assume un valore relativo e finalizzato alla gestione complessiva del progetto;
- b) dalla improponibilità della scelta del modo di somministrazione degli alimenti ex art. 433 c.c.

(assegno alimentare o accoglienza nella propria casa) in quanto i provvedimenti di affido si rendono spesso necessari, a tutela dei minori, anche in contrasto con il desiderio dei genitori di trattenerli presso di sé:

c) dalla necessità di prevenire inutili contenziosi che rischierebbero di compromettere l'attività di sostegno psico-sociali ai nuclei familiari coinvolti.

Per l'erogazione del contributo alla famiglia affidatario si rimanda alla delibera di Giunta Comunale n°401 del 22/10/96 ("Interventi a tutela dei minori. Approvazione documento d'intesa tra il Comune di Barlassina e l'Azienda USSL 30 per gli interventi di tutela dei minori e protocollo d'intesa sull'affidamento familiare di minori") e successive modifiche o integrazioni.

Art. 20 - Soggiorni climatici minori

Il soggiorno climatico dei minori viene proposto all'interno di un progetto complessivo di sostegno al nucleo familiare (promozione della salute psico-fisica del minore, necessità di organizzazione del tempo libero in senso educativo, opportunità di un temporaneo allontanamento dalla famiglia).

Pertanto la misura del concorso dell'utenza al costo del soggiorno viene definita dalla Giunta Comunale sulla scorta della proposta formulata dal Settore Servizi Sociali.

Art. 21 - Assistenza economica a persone singole o a nuclei familiari

L'assistenza economica comunale interviene in favore di persone singole o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico (indigenza) al fine di prevenire fenomeni di emarginazione per motivi di reddito.

L'intervento comunale ha carattere straordinario e complementare rispetto alla specifica vigente competenza statale, di natura previdenziale, e/o assistenziale, cui compete assicurare i mezzi minimi necessari per vivere ai cittadini inabili al lavoro (anziani, handicappati, minori) e sprovvisti dei mezzi necessari di sussistenza.

L'assistenza economica comunale, a fronte di accertate difficoltà, può tradursi in contributi continuativi (mensili, trimestrali) a valenza preventiva (interventi tempestivi di integrazione del reddito per prevenire la cronicizzazione di situazioni debitorie dovute a reali carenze di reddito) o in contributi "una tantum" a valenza prevalentemente riparatoria (a copertura di emergenze relative a bisogni fondamentali).

L'assistenza economica ai singoli o ai nuclei familiari di norma è parte integrante di un progetto globale di sostegno sociale professionale nelle sue complesse variabili.

Per tale motivo l'istruttoria delle richieste di contributo è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali che, esperite le più opportune valutazioni, anche in ordine all'intervento degli obbligati agli alimenti, procede nel rispetto delle norme del presente regolamento, provvederà per il seguito di competenza.

I livelli di reddito, rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare, entro i quali interviene di norma l'assistenza economica comunale fanno riferimento alla prima fascia dell'allegata "tabella A" (pensione minima INPS moltiplicata per gli indici di misurazione della medesima capacità di consumo delle famiglie di diversa composizione numerica, desunti dal Piano socio-assistenziale regionale).

I redditi come sopra definiti vengono decurtati dal reddito della casa di abitazione o dal costo dell'affitto e delle spese condominiali entro i limiti massimi stabiliti dalla G.C. (con esclusione delle utenze domestiche)

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni per l'erogazione dell'assistenza economica, gli importi della prima fascia di cui alla tabella "Allegato A", utilizzati a titolo orientativo per la determinazione del contributo da erogare, sono considerati importi netti.

Nel caso di richieste di assistenza economica fondate sulle condizioni reddituali in atto e non su quelle pregresse desumibili dalle certificazioni fiscali, si farà riferimento alla soglia d'indigenza costruita sulla base dell'importo della pensione minima INPS dell'anno corrente.

Vengono esclusi dall'assistenza economica:

- i possessori di beni immobili (oltre la casa di abitazione direttamente utilizzata, purché dimensionata alle esigenze del nucleo familiare) o di beni mobili (oltre a quelli di prima necessità) che non siano

- strumenti di lavoro;
- coloro che hanno parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) che di fatto assolvono all'obbligazione alimentare;
- coloro che ostentano un tenore di vita incoerente con il reddito dichiarato.

Art. 22 - Procedura per la richiesta di servizi o contributi da parte di persone singole o nuclei familiari.

Di norma per ogni servizio o contributo richiesto, l'interessato o il legale rappresentante, nel caso di minore o inabilitato o interdetto, dovrà presentare apposita domanda correlata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale (qualora non documentabile tramite certificazione fiscale), ed il possesso di beni mobili e/o immobili, oltre quelli di prima necessità;
- Copia delle dichiarazioni dei redditi o mod.101 o 201 o 740 di ogni componente;
- Copia documenti attestanti l'erogazione di redditi assistenziali o pensionistici (pensione sociale, indennità di accompagnamento, ecc.). In caso di disoccupazione, certificato storico rilasciato dall'agenzia circoscrizionale per l'impiego;
- Eventuali ricevute del pagamento dell'affitto dell'anno cui si riferiscono i redditi;
- Eventuali documenti ritenuti utili ai fini della concessione del contributo o del servizio richiesto.

Art. 23 - Istruttoria della richiesta di servizi o contributi da parte di persone singole o nuclei

Il responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante al fine della concessione del contributo o dell'accesso al servizio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- d) chiede, se nel caso, il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete;
- c) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri Settori dell'Amministrazione Comunale;
- d) richiede l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria;
- e) adotta i provvedimenti necessari per rispondere alle esigenze del richiedente.

Art. 24 - Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, terminati gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda. Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le motivazioni generali del provvedimento e l'esplicito richiamo alla relazione sociale (in cui siano presenti i contributi già erogati in corso d'anno) che, per motivi legati al diritto di riservatezza, rimane conservata tra gli atti d'ufficio del Settore Servizi Sociali;
- b) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.

Art. 25 - Ritardi nei pagamenti

Il ritardo reiterato nel pagamento della compartecipazione al costo dei servizi rispetto alla data indicata nelle fatture, può comportare la sospensione del servizio.

Art. 26 – Deroghe

La Giunta Comunale può disporre, in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento, l'erogazione di contributi economici- la riduzione o l'esonero dal concorso dell'utenza al costo dei servizi sulla base della richiesta degli interessati e/o della motivata proposta del Settore Servizi Sociali.

Art. 27 - Rinvio ad altri atti deliberativi

Gli interventi relativi al Diritto allo studio non vengono trattati nel presente regolamento in quanto disciplinati da appositi atti deliberativi a contenuto specifico.

Art. 28 - Asili nido e centri diurni

Fermo restando l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel promuovere l'integrazione sociale e la salute psico-fisica di anziani e minori, opportuni provvedimenti relativi alla frequenza ad asili nido e a centri diurni per anziani verranno assunti dalla Giunta Comunale qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 29 – Revoche

Sono revocate tutte le disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento.

Art. 30 - Termine massimo per la conclusione del procedimento

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato in 90 giorni ai sensi dell'art.2 comma 2 della Legge 241/90.

Per quanto riguarda i contributi economici urgenti l'erogazione verrà disposta dall'Assistente Sociale che provvedere tramite l'Ufficio Economato, nella misura massima stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, dandone successiva comunicazione alla Giunta medesima.

Art. 31 – Pubblicità

Con il presente Regolamento la Giunta Comunale, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, assicura la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche.

L'Amministrazione Comunale assicura la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della L.8/6/90 n.142. degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede; esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla deliberazione di approvazione. Dell'avvenuta approvazione verrà data notizia sul periodico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della Delibera di approvazione dello stesso ad opera del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO EX ART. 12 L. 241/90

Componenti		1	2	3	4	5	6	7	
Parametro		100	165	212	253	295	334	373	%
		x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	
Prima Fascia	fino a	8.910	14.702	18.889	22.542	26.285	29.759	33.234	
Seconda Fascia	da	8.911	14.703	18.890	22.543	26.286	29.760	33.235	
	a	11.138	18.377	23.612	28.178	32.856	37.199	41.543	25
Terza Fascia	da	11.139	18.378	23.613	28.179	32.857	37.200	41.544	
	a	13.367	22.054	28.335	33.815	39.428	44.641	49.853	50
Quarta Fascia	da	13.368	22.055	28.336	33.816	39.429	44.642	49.854	
	a	15.594	25.729	33.058	39.451	46.000	52.081	58.162	75
Quinta Fascia	da	15.595	25.730	33.059	39.452	46.001	52.082	58.163	
	a	17.822	29.405	37.780	45.087	52.571	59.521	66.471	100
Sesta Fascia	da	17.823	29.406	37.781	45.088	52.572	59.522	66.472	
	a	20.050	33.081	42.503	50.722	59.142	66.961	74.779	125
Settima Fascia	da	20.051	33.082	42.504	50.723	59.143	66.962	74.780	
	a	22.278	36.756	47.226	56.358	65.714	74.401	83.088	150
Ottava Fascia	da	22.279	36.757	47.227	56.359	65.715	74.402	83.089	
	a	24.505	40.432	51.948	61.994	72.285	81.841	91.397	175
Nona Fascia	da	24.506	40.433	51.949	61.995	72.286	81.842	91.398	
	a	26.733	44.108	56.671	67.630	78.857	89.281	99.706	200
Decima Fascia	da	26.734	44.109	56.672	67.631	78.858	89.282	99.707	
	a	28.961	47.783	61.393	73.266	85.428	96.721	108.015	225

ALLEGATO 1.B

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI CONNESSI ALLA FREQUENZA DEL CSE**ARTICOLO 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente atto disciplina la partecipazione degli utenti CSE alle spese per i servizi connessi alla frequenza al CSE e cioè servizio pasti e trasporto. Tale partecipazione si configura come contributo. Sono tenuti a versare tale contributo tutti gli utenti frequentanti i CSE.

ARTICOLO 2: ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Il contributo si configura come forfetario. Sull'entità del contributo, definito come dal successivo articolo 3, si calcola una riduzione del 60% nel caso in cui il frequentante il CSE non utilizzi stabilmente del servizio trasporto e del 30% nel caso in cui stabilmente non utilizzi del servizio mensa.

ARTICOLO 3: FASCE DI REDDITO

L'entità del contributo viene rapportata al reddito familiare, inteso quale somma dei redditi di tutte le persone ricomprese nello stesso stato di famiglia del frequentante il CSE. Vengono identificate tre fasce di reddito, come di seguito-indicato:

Reddito	Contributo
Fino a £. 10.000.000 pro capite	£. 50.000 mensili
Superiore a £. 10.000.000 e fino a £. 15.000.000 pro capite	£. 100.000 mensili
Superiore a £. 15.000.000 pro capite	£. 150.000 mensili

ARTICOLO 4: AGGIORNAMENTO

Le fasce di reddito restano invariate fino all'emanazione del nuovo PSA regionale. Coerentemente con le definizioni contenute in detto PSA si provvedere a definire il criterio e la cadenza di aggiornamento. Detti aggiornamenti decorreranno da! mese di settembre successivo alla decisione di aggiornamento.

ARTICOLO 5: REDDITO DI RIFERIMENTO

Per la determinazione del reddito ci si riferisce alla capacità economica complessiva familiare, desunta dai redditi percepiti, rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare. Per capacità economica si intendono tutte le fonti di reddito, sia in denaro che non di ogni componente la famiglia derivabili da certificazioni, documenti, elementi di fatto, purchè debitamente motivate dal servizio competente.

ARTICOLO 6: ESENZIONI

L'utente CSE è esentato dal versamento del contributo per i servizi connessi alla frequenza del CSE per il mese in cui faccia un'assenza di almeno tre settimane a causa di malattia certificata dal medico curante.

ARTICOLO 7: RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE

E' prevista una riduzione del contributo mensile, come definito da questo atto, nella misura del 50%, per gli utenti che oltre a frequentare il CSE frequentano una struttura residenziale, con oneri anche solo parzialmente a carico della famiglia.

Data, _____

Firma, _____

Il sottoscritto

nome cognome

ricevute le informazioni di cui all'art. 10 della legge 675/96 "Tutela della privacy", acconsente al trattamento dei propri dati personali, acquisiti dall'Ufficio competente del Comune di Barlassina tramite il presente modulo e finalizzati ad usufruire dei servizi istituzionali e non offerti dall'Ufficio Servizi Sociali stesso.

Data, _____

Firma _____